

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI, DI FORMAZIONE, DI ORIENTAMENTO, E PROFESSIONALIZZANTI PRESSO L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA

| | |
|--|---------------|
| Redatto da: Dott.ssa Francesca Deledda – Sig. Giovanni Piredda | |
| Regolamento per lo svolgimento di tirocini curriculari, di formazione, di orientamento, e professionalizzanti presso l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 della Gallura | |
| Approvato con Delibera n. _____ del _____ | |
| Edizione: 01/2024 | Revisione: 00 |
| Allegati: | n. 3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Allegato 1: schema tipo di Convenzione; | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Allegato 2: modulo richiesta attivazione tirocinio; | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Allegato 3: provvedimento di nomina degli autorizzati | |

SOMMARIO

ART. 1 – DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 2 ESCLUSIONI

ART. 3 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE

ART. 4 ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

ART. 5 SOGGETTI PROMOTORI

ART. 6 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

ART. 7 OBBLIGHI DELL'ASL GALLURA

ART. 8 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

**ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E
SORVEGLIANZA SANITARIA**

**ART. 10 CONTINGENTE DI TIROCINANTI AMMISSIBILI ALLA FREQUENZA E
DURATA**

**ART. 11 TIROCINIO SVOLTO DA STUDENTI CITTADINI ITALIANI ISCRITTI AD
UNIVERSITÀ ESTERE**

ART. 12 TIROCINIO SVOLTO DA DIPENDENTI ASL GALLURA

ART. 13 TIROCINI OPERATORI SOCIO SANITARI

ART. 14 SPECIALIZZANDI FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

ART. 15 ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 16 TRATTAMENTO DATI

ART. 17 NORME FINALI

ART. 1 – DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 della Gallura.

L'Asl 2 ha ritenuto opportuno aggiornare le modalità di gestione dei tirocini formativi e di orientamento e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), sia per rendere uniforme l'iter amministrativo, sia per garantire esperienze adeguate al percorso formativo dello studente contemperandole con le esigenze connesse al normale svolgimento del servizio da parte delle strutture aziendali ospitanti i tirocinanti.

Il tirocinio rappresenta lo strumento mediante il quale si favorisce l'inserimento dello studente in un contesto finalizzato alla sua formazione professionale.

Le fattispecie di tirocinio previste sono:

1. **tirocinio curriculare**, inteso come esperienze formative e di orientamento previsti nei piani di studio universitari (da effettuarsi durante il corso di studio o al termine dello stesso) o delle Scuole di Specializzazione, master, dottorati, Istituti Scolastici, Enti di Formazione accreditati da Regioni o Province, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo di studio con valore legale;
Tirocinio curriculare obbligatorio: si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi e che sono inclusi nei piani di studio sulla base di norme regolamentari (corsi universitari, specializzazioni, istituti di formazione, etc.);
Tirocinio curriculare facoltativo: si intendono i tirocini previsti all'interno di un percorso formale d'istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi (per es. tesi di laurea, master, stage).
2. **tirocinio professionalizzante**, intesi come periodi di praticantato obbligatorio necessario per l'iscrizione agli ordini professionali e disciplinato dalla specifica normativa di settore. Trattasi di tirocinio post-laurea abilitante, finalizzato all'esercizio di talune professioni (ad es. psicologo, farmacista, biologo, etc.), che si svolge all'interno di una particolare area professionale ed è regolato dalla normativa di riferimento, anche per quanto riguarda la durata e gli obiettivi specifici;

I soggetti coinvolti nello svolgimento dei tirocini sono i seguenti:

- il **soggetto promotore**, è l'Università o altro Ente che promuove la stipula di apposita convenzione per l'attivazione dei tirocini, prendendo contatti con la Struttura deputata alla gestione degli stessi;

- il **tirocinante**, è colui che presenta formale richiesta e che effettua l'esperienza di formazione in Azienda;
- l'**Azienda ospitante**, è l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 della Gallura;
- la **Struttura ospitante**, è la Struttura ospedaliera o territoriale dell'Asl n. 2 cui il tirocinante è assegnato per frequentare il tirocinio;
- il **Tutor**, è il referente individuato all'interno della struttura ospitante dal Direttore della stessa per la guida e la supervisione dell'attività di ogni singolo tirocinio.

Il Tutor, con almeno un anno di anzianità di servizio a tempo indeterminato quale dipendente dell'Azienda, è responsabile dell'intero svolgimento del tirocinio, secondo il progetto formativo concordato con il Soggetto promotore e, al termine del tirocinio, ove richiesto, redige apposita relazione riguardante gli aspetti formativi e di apprendimento del tirocinante.

Il tutor dovrà conciliare le attività da proporre con le competenze in possesso del tirocinante e verificare l'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza. La valutazione finale deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale di cui è stata svolta l'esperienza.

I tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dalla normativa vigente (art. 18 della Legge n. 196 del 24.06.1997, Decreto del Ministero del Lavoro delle politiche sociali del 25 marzo 1998, n. 142 e dalla direttiva della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica 1 agosto 2005, n. 2 e ss.mm.ii.) e costituiscono lo strumento giuridico per l'inserimento temporaneo presso l'Azienda Socio Sanitaria Locale 2 della Gallura (di seguito Asl 2) di soggetti che non hanno ancora conseguito un attestato finale nell'ambito del percorso formativo intrapreso e dei soggetti che invece hanno necessità di frequentare un tirocinio post-laurea abilitante, per poter accedere al loro ordine professionale.

In ossequio a quanto esplicitato dalla Decisione n. 2241/2004/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), il presente regolamento si applica agli studenti di cittadinanza Italiana frequentanti Università estere, al fine di creare una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze che agevolerà, in tutta Europa, la mobilità ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione di qualità e faciliterà inoltre la mobilità tra i vari paesi ed i vari settori nel campo dell'occupazione.

Il tirocinio non costituisce rapporto lavorativo e non consente la corresponsione di alcuna retribuzione; non dà diritto al riconoscimento di rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico

del bilancio dell'Azienda, né ad assunzione al termine del periodo. L'Azienda non utilizza il tirocinante in sostituzione del proprio personale e/o per colmare vacanze in organico. I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni, di prassi non finalizzate allo svolgimento di tirocini di singoli tirocinanti, tra Soggetti promotori e Asl 2 che, quale Soggetto ospitante, è tenuto ad assicurare agli studenti un'adeguata formazione sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento, da definire secondo le modalità successivamente indicate.

ART. 2 ESCLUSIONI

Non sono oggetto di questo regolamento i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dalla delibera della Giunta regionale n. 34/7 del 3.7.2018 di recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, commi 34 - 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Nello specifico, sono esclusi dalla presente disciplina i seguenti tirocini extracurricolari:

- tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
- tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati. Tale tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratorisospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 della Legge n. 68/1999;
- tirocini estivi di orientamento;
- tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e la formazione;
- tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".

ART. 3 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE

Entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario predisporre un piano del fabbisogno dei tirocinanti.

Tenendo conto del carico di lavoro e della disponibilità di eventuali tutors, le singole Unità Operative/Dipartimenti saranno interpellati affinché trasmettano alla Struttura preposta (SC Affari Generali, Legali e Capitale Umano) una stima numerica dei tirocinanti che intendono accogliere, esplicitando la quantità e il periodo di riferimento, in accordo con le Università di provenienza.

Quanto sopra è necessario per redigere la programmazione, alla luce di stime che potrebbero poi subire modifiche ma che, comunque, costituiscono una base di riferimento per l'organizzazione aziendale dei tirocini e la loro gestione, nonché per l'ottimizzazione dei carichi di lavoro all'interno delle strutture aziendali ospitanti.

ART. 4 ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

L'attivazione del tirocinio avviene tramite la stipula di una convenzione con il soggetto promotore.

La Struttura deputata alla stipula della convenzione e alla gestione di tutti gli adempimenti successivi inerenti il tirocinio è la SC Affari Generali, Legali e Capitale Umano, nello specifico gli Affari Generali – ufficio Formazione.

La convenzione definisce in maniera chiara e puntuale le condizioni e le regole del rapporto di tirocinio e consente l'accoglimento in ambito aziendale dei tirocinanti nella struttura aziendale di assegnazione; essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di entrambi i soggetti coinvolti.

Le convenzioni hanno indicativamente una durata di 3 anni, eventualmente prorogabile su richiesta del soggetto promotore. Nel caso in cui una parte intenda recedere, è necessario darne immediata comunicazione via pec, almeno tre mesi prima della scadenza.

La conseguente "disposizione di autorizzazione" alla frequenza, che segue all'attivazione della convenzione, corredata dalla richiesta di autorizzazione da parte del tirocinante, che include a sua volta la disponibilità della Struttura Ospitante e il progetto formativo di orientamento individuale, assume la valenza di autorizzazione nominativa al tirocinio.

Nello specifico, l'iter di attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento o di percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal presente regolamento, prevede quanto segue:

- A. il soggetto promotore, interessato alla stipula di apposita convenzione, dovrà presentare formale richiesta all'ASL n. 2 Gallura, contattando la Struttura Complessa Affari Generali, Legali e Capitale Umano – ufficio Formazione, indicando l'ambito disciplinare ovvero l'Unità Operativa, se conosciuta, presso la quale si intende attivare i tirocini oggetto della convenzione stessa; in alternativa, qualora il soggetto promotore prevedesse l'avvio della procedura per il tramite della propria piattaforma, l'ASL 2 Gallura ha facoltà di effettuare la registrazione presso la stessa e utilizzare lo schema di convenzione in uso, ove rispondente alle esigenze aziendali;
- B. la Struttura preposta procede all'istruttoria amministrativa finalizzata alla stipula della convenzione come da *schema tipo* allegato (**Allegato 1**); è fatta salva la possibilità di stipulare convenzioni proposte dal soggetto promotore solo se rispettano i principi generali della convenzione allegata. La convenzione, formalizzata mediante adozione di specifico provvedimento, non determina l'automatica autorizzazione del tirocinante.
- C. Solo dopo l'approvazione della suddetta convenzione, l'interessato* potrà presentare domanda formale, scaricando dal sito aziendale – sezione modulistica - apposito modulo (**Allegato 2**) "*Richiesta*

di svolgimento del tirocinio curriculare e professionalizzante”, da compilare e trasmettere all’indirizzo protocollo@pec.aslgallura.it, allegando anche specifico progetto formativo del soggetto promotore. Il tirocinante dovrà, infatti, consegnare alla Struttura preposta, il modulo allegato 2, almeno 30 giorni prima rispetto alla data in cui intende iniziare il tirocinio, debitamente compilato e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti.

Il modulo allegato 2 dovrà indicare, tra le altre cose:

- nominativo del tirocinante
- il nominativo del responsabile della struttura ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- il nominativo del tutor incaricato dal soggetto promotore e del tutor aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni
- la durata, il numero delle ore previste ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- il settore aziendale di inserimento.

Il Progetto Formativo individuale dovrà essere sottoscritto dal soggetto promotore, dal tirocinante, dal tutor del soggetto promotore e dal tutor aziendale assegnato.

Relativamente ai tirocini nell’Area delle Professioni Sanitarie, le Direzioni dei Servizi delle Professioni Sanitarie/Tecniche provvedono a condividere con il soggetto promotore il progetto formativo e di orientamento e ad individuare, oltre alle sedi, il tutor di tirocinio di riferimento.

L’attività di tutoraggio viene resa in orario di servizio, pertanto il suo svolgimento è subordinato al parere del Responsabile della struttura in cui viene svolta la medesima attività. Il tutor di riferimento può essere sostituito in corso di tirocinio da analoga figura professionale per motivate esigenze di servizio, previa comunicazione al soggetto promotore.

I tirocinanti psicoterapeuti dovranno effettuare il tirocinio con tutori psicoterapeuti. (Specializzazione in psicoterapia ai sensi del D.M. 509/98 e della O.M. del MIUR 10/12/2004 e s.m.i.).

*Nota bene: l’attivazione del singolo tirocinio avverrà dietro richiesta del tirocinante, nel caso di tirocini formativi e di orientamento. Nel caso di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, sarà onere dell’istituzione scolastica predisporre il progetto che, se ritenuto meritevole di accoglimento, potrà essere autorizzato dall’ASL Gallura, compatibilmente con la disponibilità di tutori aziendali e tenuto conto delle preminenti esigenze dettate dall’attività istituzionale.

- D. Solo dopo il giudizio d’idoneità alla mansione rilasciato dal Medico competente dell’Azienda, il tirocinante potrà essere autorizzato ad avviare il tirocinio, mediante formale autorizzazione, tenuto conto delle strutture e del personale a disposizione, di eventuali tirocinanti già autorizzati (entro il limite massimo regolamentato dalla normativa vigente) e della disponibilità di un Tutor responsabile dell’inserimento e supervisione del tirocinante. L’autorizzazione alla frequenza deve essere rilasciata per ogni anno di tirocinio, ove previsto dall’ordinamento della istituzione formativa proponente e non può mai ritenersi tacitamente rinnovata. La frequenza e le attività svolte verranno giornalmente documentate su apposito libretto o su foglio firma, controfirmato dal Tutor aziendale.
- E. Alla conclusione del periodo di tirocinio, potrà essere formalmente rilasciato un certificato di fine tirocinio, previa richiesta dell’interessato.

ART. 5 SOGGETTI PROMOTORI

L’attivazione dei tirocini è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra l’ASL n. 2 della Gallura (soggetto ospitante) e uno dei seguenti soggetti promotori:

- Università e Istituti di Istruzione Universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della Regione.

ART. 6 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante per la stesura del progetto formativo individuale;
- assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette devono essere indicate nel progetto formativo;
- designare un tutor in qualità di responsabile didattico - organizzativo che garantisca il rispetto degli obiettivi previsti dal progetto formativo individuale.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'ASL GALLURA

L'ASL Gallura, in qualità di soggetto ospitante, si impegna a:

- designare il tutor aziendale in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che favorisca l'inserimento del tirocinante in Azienda, la conoscenza dell'organizzazione aziendale e delle fasi di lavoro;
- non utilizzare i tirocinanti in sostituzione del proprio personale che si trova in malattia, maternità o ferie o per colmare le vacanze in organico, né a utilizzarli per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal progetto formativo; i tirocinanti infatti non possono esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente, se non di carattere ausiliario alle prestazioni rese dal personale dell'Azienda e sotto la supervisione del tutor aziendale;
- attivare la formazione in materia di sicurezza come specificato nell'art. 9 del presente regolamento;
- far svolgere i tirocini presso i Presidi e Servizi dell'Azienda, senza che da questo derivi alcun onere economico a carico dell'Azienda stessa, e alcun rapporto di dipendenza. L'Azienda si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento il tirocinio per ragioni di merito o di opportunità, previa comunicazione all'interessato;
- rispettare e far rispettare il Progetto Formativo individuale concordato in tutti gli aspetti (obiettivi, contenuti, tempi e modalità);

- rilasciare al tirocinante l'attestazione, ove richiesta, relativa al tirocinio prestato con indicazione della durata e del numero di ore effettuate;
- comunicare al soggetto promotore ogni eventuale sospensione o interruzione del tirocinio;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente/infortunio possa accadere al tirocinante.

ART. 8 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto a:

- prendere visione, prima dell'inizio del tirocinio del Codice di Comportamento Aziendale nel sito web dell'ASL Gallura: <https://www.aslgallura.it/-/Albo Pretorio - Regolamenti>;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, attenendosi alle indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, l'ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro vigenti nell'Azienda;
- frequentare il corso "*formazione base*" sulla sicurezza, gestito dal soggetto ospitante, su cui grava l'obbligo ex art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08;
- frequentare con regolarità, secondo il calendario stabilito, concordando con il tutor aziendale eventuali assenze e modifiche di date e orari;
- mantenere, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e s.m.i., Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, Regolamento ASL Gallura per la protezione dei dati personali di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 474/2024) l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto riguarda dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante, con provvedimento di nomina, sottoscritto per accettazione, conforme al modello di cui all'**allegato 3**, è individuato quale persona autorizzata al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, comma 2 del D. Lgs. n. 196/2003, e in quanto tale obbligato ad osservare le regole declinate nel citato provvedimento, per l'istruttoria e la definizione dei procedimenti di competenza della Struttura di assegnazione.

In caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo oppure di comportamento inadeguato o lesivo di diritti ed interessi aziendali, l'ASL Gallura può sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa informazione al tutor incaricato dal soggetto promotore.

Ad ogni tirocinante vengono consegnati:

- a) copia del presente Regolamento;
- b) badge, che deve essere restituito alla fine del periodo di permanenza.
- c) il provvedimento di nomina includente la disciplina regolamentare, che dovrà firmare per accettazione e restituire;
- d) il tesserino di riconoscimento;

Il tirocinio ha la durata massima prevista dall'art. 7 del D.M. n. 142/1998 ed è prorogabile nei limiti di durata indicati nel medesimo articolo, fermo restando le modalità procedurali previste dal citato Decreto.

Vedasi, nel dettaglio, l'art. 10.

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 *"Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"*, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come *"lavoratori"*, pertanto il soggetto promotore e l'Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) il soggetto promotore concorda con il soggetto ospitante le modalità di erogazione della *"formazione generale"* sulla sicurezza previste dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 *"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"*, ovvero eroga agli aspiranti tirocinanti la prevista formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti. I tirocinanti, specializzandi, medici radiologi, tecnici di radiologia e tutto il personale assoggettato all'obbligo del dosimetro, saranno dotati di apposito dosimetro dall'Azienda;

c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della *"formazione specifica"* sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 *"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"*.

L'Azienda, tramite il rappresentante del Servizio Prevenzione e Protezione organizzerà una formazione specifica dedicata ai tirocinanti, conforme ai rischi a cui saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

ART. 10 CONTINGENTE DI TIROCINANTI AMMISSIBILI ALLA FREQUENZA E DURATA

L'Azienda potrà ospitare tirocinanti, in relazione all'attività svolta, in misura non superiore al dieci per cento del personale dipendente, come previsto dal decreto interministeriale n. 142 /1998.

Per i tirocini formativi curriculari, si ritiene di dover stabilire il numero massimo di n. 3 tirocinanti contemporaneamente per ciascun tutor aziendale, che abbia dato la propria disponibilità a svolgere detta attività, al fine di contemperare gli adempimenti richiesti dal tirocinio con quelli delle normali attività di servizio cui il tutor stesso deve far fronte.

Per i tirocini professionalizzanti il numero massimo di tirocinanti che ciascun tutor aziendale può affiancare è subordinato a quanto stabilito dai singoli ordini professionali.

In ogni caso è facoltà del Responsabile della struttura, sede di tirocinio, ammettere ciascun tirocinante in rapporto agli impegni lavorativi del tutor aziendale prescelto.

I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

- a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
- b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale;
- c) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari.

ART. 11 TIROCINIO SVOLTO DA STUDENTI CITTADINI ITALIANI ISCRITTI AD UNIVERSITÀ ESTERE

In applicazione della Decisione N. 2241/2004/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, finalizzata all'istituzione di un quadro comunitario unico per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, l'Azienda potrà ospitare tirocinanti, studenti cittadini italiani iscritti e frequentanti Università Estere, per tirocini brevi di 30 giorni.

Le istanze di attivazione di tirocini brevi della durata massima di 30 giorni, da parte delle Università straniere sono autorizzate mediante procedura semplificata, a seguito di approvazione dei Direttori delle Unità Operative interessate previa interlocuzione con la Struttura amministrativa deputata alla gestione degli stessi.

Lo studente italiano che intende svolgere il tirocinio presso le strutture dell'ASL Gallura, dovrà allegare i seguenti documenti:

- progetto formativo di tirocinio dell'Università straniera
- polizze assicurative infortuni e responsabilità civile riferite allo svolgimento del tirocinio
- certificato d'idoneità alle mansioni di tirocinante, redatto da un medico competente

ART. 12 TIROCINIO SVOLTO DA DIPENDENTI ASL GALLURA

Nell'ipotesi di autorizzazione a svolgere il periodo di tirocinio a favore di personale già dipendente dell'Azienda, qualora l'attività di tirocinio non coincida con l'abituale attività di servizio svolta dal dipendente, questa dovrà essere svolta esclusivamente fuori dall'ordinario orario di servizio.

Qualora l'attività di tirocinio coincida con l'abituale attività di servizio svolta dal dipendente, il tirocinio potrà svolgersi per il 50% del monte ore previsto durante l'orario di servizio, presso la stessa Struttura cui è assegnata la risorsa, e per il restante 50% fuori orario di servizio, presso altre Unità Operative in cui si svolge l'attività attinente alle materie oggetto di studio, diverse da quella di assegnazione.

ART. 13 TIROCINI OPERATORI SOCIO SANITARI

Per lo svolgimento presso l'ASL Gallura dell'attività formativa per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) con un percorso formativo di 1000 ore, approvata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, le funzioni di tutoraggio saranno svolte dal Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali.

Si stabilisce che l'Agenzia formativa dovrà rimborsare a favore dell'ASL Gallura un importo pari a € 1,20 per ogni ora di tirocinio, per ciascun allievo, salvo diversa disposizione da parte della Regione Sardegna.

L'Azienda potrà utilizzare il 50% di tale rimborso quale compenso per il personale incaricato a svolgere le attività di coordinamento, tutoraggio e per l'attività economico amministrativa.

ART. 14 SPECIALIZZANDI FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia si applicano le norme previste dall'art. 41 del D. Lgs. 368 del 1999. In questo caso, pertanto, la copertura assicurativa (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi) è a carico dell'ASL Gallura, in qualità di soggetto ospitante, se non è già fornita dall'Università.

La richiesta di tirocinio degli Specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dovrà essere inoltrata dalla Scuola di Specializzazione al Responsabile della struttura interessata, quest'ultimo dovrà trasmetterla alla SC Affari Generali, Legali e Capitale Umano – ufficio Formazione dell'Asl Gallura per l'assicurazione INAIL, per la polizza di responsabilità civile verso terzi, che provvederà ad autorizzare il tirocinio.

ART. 15 ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

In assenza di formale autorizzazione rilasciata dall'Azienda, al tirocinante è fatto espressamente divieto di frequentare le strutture ASL Gallura ed ogni eventuale responsabilità e conseguenti danni saranno posti a carico del Responsabile del Servizio che abbia consentito dette attività.

ART. 16 TRATTAMENTO DATI

I tirocinanti sono autorizzati con il presente atto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 101/2018 e ss.mm.ii., al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, per le attività strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di tirocinio.

Tutti i dati e le informazioni di cui i tirocinanti avranno conoscenza in ragione dell'attività formativa dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui al progetto formativo.

ART. 17 NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con Deliberazione del Direttore Generale.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia. Eventuali difformità del presente regolamento, rispetto alla normativa vigente in materia, sono da intendersi automaticamente soccombenti.

Allegati al Regolamento:

- Allegato 1: schema tipo di Convenzione;
- Allegato 2: modulo richiesta attivazione tirocinio;
- Allegato 3: provvedimento di nomina degli autorizzati.